

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte attrice opponente -

nei confronti di:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte convenuta opposta -

Conclusioni di parte attrice opponente

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così provvedere:

- in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro rivolta dall'opposta [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, per mancato



esperimento di un valido procedimento di mediazione, secondo quanto indicato in atti e in particolare al paragrafo 6.1. della memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 1) c.p.c., con l'adozione di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso, ivi compresa la revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano n. [REDACTED] del [REDACTED] pubblicato il successivo [REDACTED] (Giudice Dott. [REDACTED], r.g.n. [REDACTED]);

- nel merito,
revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano n. [REDACTED] del [REDACTED], pubblicato il successivo [REDACTED] (Giudice Dott. [REDACTED], r.g.n. [REDACTED]), per tutti i motivi illustrati in atti, assolvendosi il sig. [REDACTED] dalle domande contro di esso formulate, con l'adozione di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso;

- in ogni caso,
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;

- in via istruttoria,
ammettere le istanze istruttorie formulate dal sig. [REDACTED] nei propri atti e, in particolare, i) rinnovare ed estendere anche a ulteriori istituti di credito l'ordine *ex art.* 210 c.p.c. di cui al par. 1.3.4 della memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2) c.p.c., rivolto a un numero significativo di istituti bancari rappresentativi dell'intero territorio nazionale di esibire in giudizio i moduli standard per le fideiussioni *omnibus* dagli stessi utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione prestata dal sig. [REDACTED] e dunque nel periodo relativo al mese di ottobre 2012, contestualmente chiedendo che vengano altresì resi gli opportuni provvedimenti circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione *ex art.* 210, comma 2, c.p.c.;

- ii in alternativa rispetto al punto *i.* ordinare ai terzi istituti di credito rappresentativi dell'intero territorio nazionale di consentire l'ispezione degli archivi contenenti i modelli contrattuali in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.c., in modo che possano essere reperiti i modelli di fideiussione *omnibus* a garanzia di operazioni bancarie in uso nel mese di ottobre 2012;

- iii disporre apposita CTU contabile affinché il perito incaricato dal Giudice – esaminati gli atti e i documenti di causa e acquisendo ogni ulteriore documentazione utile a tal fine – *a)* verifichi se l'ammortamento del mutuo chirografario n. [REDACTED] sottoscritto dall' [REDACTED] con la [REDACTED] in data 18.05.2020 (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio) sia avvenuto con applicazione del regime di interessi composto ovvero con applicazione del regime semplice e, nel primo caso, determini l'eventuale maggior esborso determinatosi a carico del mutuatario; *b)* determini altresì il TAEG sul tasso corrispettivo al momento della pattuizione, considerando anche l'eventuale maggior esborso determinato secondo quanto indicato al punto *i)*, e lo confronti con il tasso soglia vigente all'epoca della sottoscrizione e di cui al D.M. emanato in attuazione della legge n. 108/96, riferendo se vi sia stato o meno il suo superamento.



Conclusioni di parte convenuta opposta

Piaccia al Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare:

nel merito: previ gli opportuni accertamenti e declaratorie del caso, respingere l'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] avverso al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] n. [REDACTED] / [REDACTED] R.G. e questo confermare in ogni sua parte; dichiarare in ogni caso tenuto e condannare il Sig. [REDACTED] al pagamento della somma di € 48.271,62=, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.

In ogni caso con le spese e gli onorari – *salvis juribus*.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è un credito di euro 48.271,72, oltre interessi di mora, vantato dalla [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in forza di una fidejussione *omnibus* da questi rilasciata in data 24/10/2012, fino all'importo di euro 330.000,00, nell'interesse della [REDACTED], fallita in data 6/5/2022. Il credito deriva da un contratto di affidamento promiscuo del 18/10/2012, da una apertura di credito in c/c in pari data e da un mutuo di originari euro 25.000,00 concluso in data 18/5/2020; tutte le agevolazioni sono state revocate dalla banca con lettera del 17/1/2022.

Per il pagamento la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], qui tempestivamente opposto.

2. Mediazione

Parte attrice ha eccepito l'improcedibilità della domanda, ritenendo che il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, non sia stato regolarmente svolto. L'eccezione è infondata, perché la parte ha rilasciato al suo difensore anche una procura sostanziale per partecipare alla mediazione, con espressa attribuzione della facoltà di conciliare la controversia e facoltà di farsi sostituire (v. doc. 25 conv). Dal verbale prodotto da parte convenuta in data 20/3/2023 (doc. senza numero) risulta che all'incontro di mediazione ha partecipato per delega un



sostituito del difensore della banca, la quale quindi era regolarmente rappresentata nella procedura.

3. Incompetenza

Parte attrice ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, in favore del foro di Lecco o di Monza.

L'eccezione è palesemente infondata. In primo luogo l'attore ha invocato la sua qualità di consumatore; in realtà egli non può rivendicare tale qualità, come si argomenterà di seguito. Tuttavia, dando seguito alla tesi dell'attore, si rileva che il decreto ingiuntivo è stato notificato proprio presso la residenza di Milano dell'ingiunto, come richiede l'art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005. Parte attrice ha, invece, invocato il foro relativo alla residenza di Lecco, che l'attore aveva nel 2012 al momento del rilascio della garanzia. La difesa denota un'insufficiente comprensione della *ratio* della norma o, peggio, mala fede. Lo scopo perseguito è quello di agevolare il consumatore, permettendogli di agire in giudizio presso il foro della sua residenza ed evitandogli così il disagio di doversi costituire in fori lontani, anche in termini di maggiori costi per domiciliazioni o trasferte, sue e del difensore. E' evidente, quindi, che rileva la residenza che il consumatore ha al momento della proposizione del giudizio, mentre del tutto illogico e in contrasto con detta *ratio* sarebbe applicare il diverso foro della residenza che l'attore aveva dodici anni fa, quando ha firmato la fideiussione.

L'opponente ha altresì invocato il foro di Monza, quale foro individuato dalla sede della banca, ritenendo questo un foro esclusivo in base alla clausola contrattuale n. 10 della fideiussione, secondo la quale: *“Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca. Laddove il fideiussore rivesta la qualità di consumatore, ...”*.

A norma dell'art. 29 c.p.c., l'eventuale natura esclusiva del foro in deroga pattuito dalle parti deve essere espressamente stabilita. Nel caso di specie le parti hanno previsto un foro concorrente, ma non gli hanno attribuito natura esclusiva.

Ne deriva che correttamente il giudizio è stato radicato presso il foro generale della persona fisica convenuta, ex art. 18 c.p.c.



4. Fideiussione

In citazione l'opponente ha eccepito la nullità totale della fideiussione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 287/1990, in quanto la garanzia contiene le clausole 2, 6 e 8, seppure in altra collocazione numerica, oggetto dell'indagine *antitrust* curata dalla Banca d'Italia e sfociata nel provvedimento n. 55 del 2005. La parte ha specificatamente dedotto in merito all'impossibilità di ritenere una nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. (v. pag. 8 e 9), salvo poi nelle memorie n. 1 e 2 fare delle timide allegazioni anche in merito alla nullità parziale, affermando che il "formante giurisprudenziale, illustrato, ... conduce a ritenere nulla – in *toto* o quantomeno parzialmente – la garanzia in parola."

In proposito si osserva, in primo luogo, che la parte al fine di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nell'ottobre 2012 non può giovare quale prova privilegiata del citato provvedimento di Banca d'Italia, perché esso si basa su una indagine svolta a campione tra le banche nel settembre 2004 e sulla prassi rilevata e suggerita da una circolare ABI. Tali circostanze non possono ritenersi immutate otto anni dopo, tanto più che a seguito del citato provvedimento di Banca d'Italia, l'ABI ha emanato una circolare conforme nella quale lo schema di fideiussione *omnibus* proposto non contiene più le tre clausole di sopravvivenza, deroga all'art. 1957 c.c. e reviviscenza, di cui agli artt. 2, 6 e 8 del precedente schema.

Su richiesta di parte attrice, è stata ordinata ad alcune banche l'esibizione in giudizio dello schema di fideiussione *omnibus* in uso nel 2012. L'ordine non ha avuto seguito, ma la circostanza non è rilevante ai fini della decisione e non costituisce argomento di prova ex art. 116 c.p.c.

Va, infatti, ricordato che a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 287/1990, nella materia in esame l'interpretazione delle norme è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee relativi alla disciplina della concorrenza.

La prova che potrebbe essere teoricamente raggiunta ove vi fosse la produzione in giudizio dei predetti modelli di fideiussione *omnibus* è che nell'ottobre 2012 un certo numero di banche inseriva nei propri schemi le tre clausole sopra indicate. In altri termini, sarebbe fornita la prova di condotte negoziali parallele. Ma da ciò non potrebbe essere tratta la prova anche dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale in tal senso. Infatti, come la Corte di giustizia europea ha da tempo affermato, "si deve ricordare che il parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l'unica spiegazione plausibile. È infatti importante tener presente che l'art. 85 del Trattato, mentre vieta qualsiasi



forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti” (v. sentenza 31/3/1993, cause riunite C89-85, punto 71). Nel caso di specie è evidente che una spiegazione perfettamente logica dell’inserimento della deroga all’art. 1957 c.c. è quella della notevole utilità della clausola per la banca, che non si vede così costretta ad agire in termini contingentati nei confronti del debitore principale. E proprio il fatto che una o più banche concorrenti abbiano inserito tale clausola, giustifica il suo utilizzo anche da parte degli altri operatori di mercato, al fine di reagire intelligentemente e legittimamente al comportamento dei concorrenti, come riconosciuto dalla Corte europea.

In sostanza, in difetto della prova dell’esistenza di un’intesa tra banche, che non è stata offerta, la stessa non potrebbe essere desunta dal solo utilizzo di schemi di fideiussione analoghi da parte delle banche, perché tale condotta trova altra e ragionevole spiegazione.

Ne deriva che è infondata l’eccezione di nullità, totale o parziale, della fideiussione *omnibus* prestata dall’opponente il 24/10/2012.

Da ciò consegue, ulteriormente, che è valida la deroga all’applicazione dell’art. 1957 c.c., prevista all’art. 5 e quindi è infondata l’eccezione di decadenza della banca per tardiva attivazione nei confronti del debitore principale.

5. Liberazione

L’attore ha invocato la propria liberazione in forza del disposto dell’art. 1956 c.c., evidenziando che la banca, senza chiedergli alcuna autorizzazione, ha concluso in data 18/5/2020 con la [redacted] un mutuo di euro 25.000,00 quando già la società si trovava in una difficile situazione economica, come si ricava dalla circostanza che nel 2019 aveva stipulato con la banca un piano di rientro dalla propria situazione debitoria.

Anche questa difesa è infondata. Come riconosciuto dalla stessa parte attrice, la *ratio* della norma invocata è quella di permettere al fideiussore di avere sempre chiara la misura del rischio connesso alla garanzia prestata. Parte convenuta ha prodotta la visura societaria (v. doc. 24 conv.), dalla quale risulta che l’opponente fin dal 5/4/1995 è stato consigliere della società e dal 5/4/2012 ha rivestito anche la carica di amministratore delegato, qualifiche mantenute fino al fallimento, di modo che quanto è stato concluso il contratto di mutuo del 18/5/2020 egli era perfettamente a conoscenza della reale situazione economica della società. Pertanto, in ragione di



tale decisiva circostanza, egli non può invocare la liberazione ex art. 1956 c.c. (v. in questo senso Cass. 20713/2024 e 7444/2017).

6. Prova

L'opponente ha contestato l'idoneità della prova fornita dalla banca in sede monitoria tramite estratti conto ai sensi dell'art. 50 TUB sotto due peculiari profili, entrambi infondati.

In primo luogo è stato eccepito che quel certificato non potrebbe essere utilizzato per dimostrare il credito derivante dal mutuo, perché la norma citata fa riferimento all'estratto conto. La difesa si basa su una lettura restrittiva e non condivisibile dell'espressione "estratto conto". È vero che questo documento assume una veste peculiare nel contratto di conto corrente bancario, che generalmente prevede un invio periodico, spesso trimestrale, al cliente del riepilogo delle operazioni, nonché del conteggio delle competenze, adempimento connesso al fatto che quel contratto, atipico, comprende anche un mandato, con il conseguente obbligo di rendiconto. Ma la banca, ovviamente, tiene il conto relativo ad ogni rapporto che instaura con il cliente, compresi i mutui, e quindi è in grado in ogni momento di estrarre da quel conto gli ultimi movimenti e il saldo. Anche questo documento, quindi, è un estratto conto e, ove certificato da un dirigente, corrisponde alla tipologia prevista dall'art. 50 TUB, come avvenuto nel caso di specie con il doc. 23 conv.

Parte attrice ha, inoltre evidenziato l'inutilizzabilità dell'estratto relativo al conto corrente, perché quel saldo comprende anche gli interessi anatocistici maturati dal 1/1/2014 al 31/12/2019, che invece non sono dovuti. Va rilevato che, infatti, in sede monitoria il giudice ha disposto il riconteggio e l'eliminazione dell'effetto anatocistico nel periodo indicato, di modo che la somma ingiunta è al netto delle poste non dovute. Parte attrice non ha contestato la correttezza del calcolo dello storno di interessi effettuato dalla banca, di modo che non ha fondamento la contestazione sul punto. Il saldo ingiunto, infatti, deriva dai movimenti certificati, non contestati, e da una mera operazione matematica di eliminazione dell'effetto anatocistico, cioè di appostazione degli interessi periodicamente maturati, su un conto separato, anch'essa non contestata.

7. Mutuo

Il contratto di mutuo è assistito dalla garanzia del [REDACTED]. Secondo l'opponente



l'attivazione della garanzia determinerebbe la cessazione del diritto di credito della banca nei confronti dell' [REDACTED] e dei suoi garanti. Premesso che la banca ha dichiarato di non aver ancora escusso la garanzia pubblica, la tesi è infondata perché in sede di cognizione il creditore ha diritto di agire verso tutti i coobbligati, fermo restando che in sede esecutiva dovranno essere computati gli eventuali versamenti effettuati da terzi garanti.

Parte attrice ha inoltre eccepito la nullità della clausola che prevede il rimborso mediante il pagamento di rate costanti, cd. ammortamento alla francese, ritenendo che tale forma di ammortamento comporti anatocismo e l'applicazione di un interesse maggiore di quello indicato in contratto.

La difesa è palesemente infondata, sia dal punto di vista giuridico, che matematico.

Sotto il primo profilo si deve tenere presente che il contratto di mutuo, a differenza dell'apertura di credito in conto corrente, definisce un programma completo e chiuso. A fronte della erogazione della somma S, il mutuatario si obbliga a restituire la stessa quantità di denaro più una quota interessi (I), secondo le modalità specificate nel contratto. Ciò significa che fin dalla conclusione del contratto il mutuatario conosce la quantità di interessi che dovrà pagare al mutuante. In particolare, con riferimento all'ammortamento a rate costanti, è sufficiente moltiplicare il valore unitario della rata per il numero delle rate per ottenere il montante, cioè la somma tra capitale e interessi ($M = C + I$). Non ha quindi rilevanza, né evidenza negoziale, la modalità con la quale vengono determinati gli interessi. La *ratio* del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. risiede nella esigenza di evitare che il debitore si trovi obbligato a pagare una quantità crescente e non prevedibile di interessi e tale esigenza non ricorre nel mutuo, perché in questo contratto il mutuatario conosce esattamente fin dall'inizio la quantità di interessi che dovrà pagare al mutuante.

Rimane quindi irrilevante l'eventuale anatocismo applicato per il calcolo di quegli interessi.

Ma la tesi è infondata anche sotto il profilo contabile.

Per la matematica finanziaria il regime di capitalizzazione composta è caratterizzato dal fatto che gli interessi maturati in un periodo, attraverso il regime di capitalizzazione semplice, diventano capitale e a loro volta producono interessi a partire dal periodo successivo. Pertanto, il montante dopo t periodi sarà pari a:

$$M = C (1 + i)^t$$



E' evidente quindi che nel regime di capitalizzazione composta il capitale via via è destinato ad aumentare, mentre nell'ammortamento dei mutui si verifica un fenomeno opposto, perché il capitale diminuisce man mano che vengono pagate le rate di ammortamento.

Un esempio dimostra plasticamente la differenza tra i due conteggi. Il montante ottenuto impiegando la somma di 1.000 euro per 5 anni al tasso annuo dell'8% in regime di capitalizzazione composta sarà pari a: $1.000 (1 + 0,08)^5 = 1.000 \times 1,46933 = 1.469,33$.

Viceversa applicando ai medesimi dati l'ammortamento con la rata costante di euro 250,46¹ si determina un montante di 1.252,30.

Nel primo caso quindi gli interessi complessivi sono pari ad euro 469,33 mentre nel secondo ad euro 252,30, il che dimostra in via empirica che il rimborso del mutuo a rate costanti non avviene in base al regime di capitalizzazione composta.

E' vero che nel mutuo con ammortamento c.d. alla francese, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti, si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo "alla francese", la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo (v. in questo senso Cass. SU n. 15130/2024). Questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi scaduti.

Secondo la tesi in esame tale affermazione sarebbe semplicistica: si riconosce che la quota interessi è calcolata sul residuo debito in conto capitale, ma tale residuo ingloberebbe anche la quota interessi pagata con la rata precedente e da qui deriverebbe il calcolo di interessi anatocistici. A tal fine la tesi in questione evidenzia che il debito residuo ad una determinata rata k è pari a:

$$D_K = D_{K-1} - C_K$$

dove C_K è la quota capitale pagata con la rata k . Poiché la quota capitale è pari alla differenza tra la rata intera e la quota interessi ($C = R - I$), operando la sostituzione nella formula che precede si può scrivere che:

$$D_K = D_{K-1} - R_K + I_K$$

¹ calcolata in base alla formula:

$R = C \frac{i}{1 - 1/(1+i)^n}$ o più semplicemente utilizzando la funzione RATA di MS Excel.



il che dimostrerebbe che nel debito residuo sono compresi gli interessi pagati con la rata precedente.

Tuttavia trattasi di un anatocismo solo apparente perché esso sussiste solo a condizione di detrarre in un primo tempo arbitrariamente dal debito capitale residuo l'intera rata di ammortamento pagata e non solo la quota capitale: per questo è necessario successivamente aggiungere la quota interessi. Tale operazione è però artificiosa e priva di base contrattuale, perché nel contratto di mutuo le parti hanno pattuito, come loro consentito, il rimborso mediante rate da imputare in parte a capitale e in parte a interessi, di modo che non ha fondamento la pretesa di detrarre dal debito residuo l'intero ammontare della rata.

Si noti che l'argomentazione qui disattesa non richiede una rata costante: le formule sopra riportate sono valide in riferimento a qualsiasi piano di ammortamento che preveda il pagamento di rate comprensive di una quota interessi e quindi, ad es., essa è applicabile anche all'ammortamento con quote capitali costanti, c.d. italiano. Secondo tale tesi l'anatocismo può essere eliminato imputando a capitale l'intera rata di ammortamento pagata, ma ciò non è possibile per plurime ragioni. Perché viola l'art. 1194 c.c., in base al quale il creditore non può imputare il pagamento a capitale anziché a interessi senza il consenso del creditore, perché viola gli accordi delle parti, che prevedono il pagamento di una rata composta da interessi e capitale e perché, sotto il profilo matematico, impedisce l'avverarsi delle condizioni di chiusura del mutuo. Più precisamente risulta impossibile rispettare il piano di ammortamento perché ad un certo punto il debito residuo sarà negativo e quindi non sarebbero più calcolabili gli interessi a carico del debitore.

Per completezza è opportuno evidenziare che la possibilità di calcolare un tasso effettivo superiore al tasso nominale indicato in contratto non è sintomatica della presenza di anatocismo nel calcolo delle rate previste da quel contratto. Si tratta di un equivoco, nel quale è caduta anche la nota sentenza Tribunale Bari, sezione Rutigliano, 29/10/2008, che ha accolto la tesi dell'anatocismo nel mutuo a rate costanti e che è stata seguita da altre decisioni di merito. In realtà il TAE (tasso annuo effettivo) è diverso dal TAN (tasso annuo nominale) ogni volta che il pagamento degli interessi non abbia una frequenza annuale, proprio perché il TAN è un tasso annuale²: se la frequenza è maggiore avremo $TAE > TAN$ e viceversa, cioè $TAE < TAN$ in caso

² La formula di matematica finanziaria è $TAE = (1 + TAN/n \cdot rate\ annue)^{n \cdot rate\ annue} - 1$



di pagamenti ultra annuali, come attualmente accade sui conti correnti, nei quali gli interessi passivi sono esigibili il 1/3 successivo alla loro maturazione, ai sensi del vigente art. 120, comma 2, TUB, sebbene in tale contratto sia possibile autorizzare l'addebito degli interessi in conto e quindi la loro capitalizzazione. Se gli interessi sono calcolati annualmente, si avrà $TAE = TAN$. Pertanto la divergenza tra TAE e TAN si verifica indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese, e indipendentemente dal regime degli interessi calcolati, siano essi capitalizzati oppure no.

In conclusione, quindi, quando le parti di un contratto di mutuo abbiano pattuito il rimborso graduale tramite il pagamento di rate composte da una quota capitale e una quota interessi, quest'ultima viene calcolata solo sul residuo debito in conto capitale e quindi non si verifica alcun fenomeno di anatocismo.

Rimane così preclusa, per difetto del presupposto su cui si fonda, anche l'ulteriore difesa svolta da parte attrice, in modo generico ed eventuale, secondo la quale ove il computo del presunto "costo occulto" del mutuo abbia comportato il superamento del tasso soglia anti-usura, il finanziamento sarebbe gratuito ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

8. Interessi

Infine, parte attrice ha allegato che nel contratto di affidamento promiscuo non vi sarebbe la specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi debitori. La difesa è infondata. Va considerato che le parti hanno stipulato un contratto di affidamento promiscuo, fino ad euro 200.000 (v. doc. 4 conv.), che prevede varie linee di credito: sconto/anticipazione SBF, anticipazione su fatture, finanziamenti export. Il citato documento è una sorta di contratto quadro, che si limita a prevedere il limite massimo degli utilizzi, fissato appunto in euro 200.000, senza disciplinare le condizioni economiche delle singole linee di credito. Queste sono regolate nei contratti specifici, relativi a ciascuna linea di credito e in essi è sempre presente la specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi (v. doc. 4A, 4B, 4C E 4D). In particolare l'art. 2, o l'art. 3, prevede che gli interessi maturati sul conto accessorio siano girati sul conto ordinario e ciò ne comporta la capitalizzazione, di modo che correttamente in sede di specifica approvazione la clausola è descritta come "periodica capitalizzazione degli interessi".



In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

9. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
- 2) per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. [REDACTED];
- 3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 22 luglio 2024

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

